



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari generali
e legali

Supporto organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, dell'Università degli studi di Bergamo.

IL RETTORE

PREMESSO CHE che l'Università degli Studi di Bergamo nell'ambito del potere regolamentare riconosciute dalla L. 9 maggio 1989 n. 168 e dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice), ha la necessità di disciplinare, nei limiti dei poteri conferiti dal legislatore, le modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori sottosoglia comunitaria;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO, in particolare, l'art. 36 del Codice che disciplina le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall'art. 35 del medesimo;

VISTA la L. 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2017 n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";

VISTA la L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., che introduce fino al 30 giugno 2023 una disciplina semplificata per gli affidamenti sottosoglia di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici" e le successive Linee Guida dell'ANAC;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Bergamo si era dotata di un Regolamento per gli acquisti in economia, e a seguito dell'entrata in vigore del Codice appalti (D.Lgs 50/2016) aveva adottato Linee guida e circolari, i cui contenuti, in ogni caso, risultano superati necessitando di aggiornamento ed integrazione alla luce dell'evoluzione della normativa;

CONSIDERATO che la disciplina relativa agli acquisti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria contenuta nell'art. 36 del Codice nonché nella L. 120/2020 e ss.mm.ii. non ha carattere prescrittivo, ma si limita a stabilire regole generali demandando alla regolamentazione interna di ciascuna stazione appaltante;

RITENUTO quindi opportuno disciplinare le modalità, i limiti, le procedure di affidamento per le acquisizioni di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.11.2022 che ha approvato il Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dell'Università degli studi di Bergamo;



VISTO l'art. 13 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e delle loro modifiche;

DECRETA

Art. 1

È emanato il **"Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dell'Università degli studi di Bergamo"** come da testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15.11.2022 ed allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo on line di Ateneo.

Art. 3

Il **Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dell'Università degli studi di Bergamo** è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione: Università > Amministrazione > Statuto e Regolamenti > Regolamenti > Interesse generale.

Art. 4

All'entrata in vigore del predetto Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contrarie interne all'Ateneo, ed in ogni caso il *Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia* "da ultimo modificato con DR. Rep. n. 423/2012 del 1.10.2012, nonché le circolari adottate dalla Direzione Personale, Logistica e approvvigionamenti in materia.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
All'Albo di Ateneo



Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, dell'Università degli studi di Bergamo

PARTE I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI	4
TITOLI I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	4
Art. 2 - Principi	4
Art. 3 - Principio di rotazione	5
Art. 4 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione.....	6
Art. 5 - Programmazione	6
Art. 6 - Valore dell'appalto.....	7
Art. 7 - Modalità di acquisizione di forniture e servizi.....	7
Art. 8 - Acquisti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione/SINTEL	7
Art. 9 - Garanzia definitiva	8
Art. 10 - Sicurezza	9
Art. 11 - Norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	9
Art. 12 - Spese escluse dall'applicabilità del Regolamento	9
Art. 13 - Verifiche a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai sensi del DPR 445/2000	9
TITOLO II - I SOGGETTI	10
Art. 14 - Responsabile Unico del procedimento	10
Art. 15 - Direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione del contratto	10
PARTE II - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	11
TITOLO I - AVVIO DELLA PROCEDURA.....	11
Art. 16 - Determina a contrarre	11
Art. 17 - Pubblicità della determina a contrarre.....	11
TITOLO II - SCELTA DEL CONTRAENTE.....	12
Art. 18 - Requisiti e criteri di selezione	12
Art. 19 - Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice	12



Art. 20 - Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 per affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro.....	12
Art. 21 - Verifica dei requisiti previsti come criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice ...	12
TITOLO III - AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE.....	12
Art. 22 - Criteri di scelta del miglior preventivo o della migliore offerta	12
Art. 23 - Atto di affidamento e aggiudicazione	13
TITOLO IV - STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE	13
Art. 24 - Stipula del contratto.....	13
Art. 25 - Esecuzione in via d'urgenza	13
Art. 26 - Collaudo e verifica di conformità	13
PARTE III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER FASCE DI IMPORTO.....	13
TITOLO I - AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 5.000,00	13
Art. 27 - Richiesta di preventivo.....	13
Art. 28 - Avvio dei controlli	14
Art. 29 - Determina a contrarre.....	14
Art. 30 - Stipula del contratto	14
TITOLO II - AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 5.000,00 ED INFERIORE AD EURO 20.000,00	15
Art. 31 - Richiesta di preventivo.....	15
Art. 32 - Avvio dei controlli.....	16
Art. 33 - Determina a contrarre.....	16
Art. 34 - Stipula del contratto.....	16
TITOLO III - AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 20.000,00 ED INFERIORE AD EURO 40.000,00.....	17
Art. 35 - Richiesta di preventivo	17
Art. 36 - Avvio dei controlli.....	18
Art. 37 - Determina a contrarre	19
Art. 38 - Stipula del contratto	19
TITOLO IV - AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 E SINO ALL'IMPORTO PREVISTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI E LE FORNITURE E PER LAVORI	19
Art. 39 - Richiesta di preventivo	19
Art. 40 - Avvio dei controlli	20
Art. 41 - Determina a contrarre	21
Art. 42 - Stipula del contratto.....	21



TITOLO V – AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALL’IMPORTO PREVISTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO E FINO A EURO 1.000.000,00 E DI SERVIZI / FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALL’IMPORTO PREVISTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA.....	22
Art. 43 - Indagine di mercato.....	22
Art. 44 - Avvio della procedura	22
Art. 45 - Invito degli operatori economici	22
Art. 46 - Nomina del seggio di gara e della commissione giudicatrice	23
Art. 47 - Determina di aggiudicazione	23
Art. 48 - Stipula del contratto	23
PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	24
Art. 49 - Entrata in vigore e modifiche	24



PARTE I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLI I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi ivi compresi quelli di architettura e ingegneria, e le forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, effettuati dall'Università degli studi di Bergamo, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 (di seguito Codice) e ss.mm.ii. nonché dalle Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii..
2. La competenza per lo svolgimento delle procedure negoziate ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. b) L. 120/2020 secondo le modalità dell'art. 63 D. Lgs. 50/2016 di cui alla Parte III - Titolo V del presente Regolamento e per lo svolgimento delle procedure relative all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria è riservata all'Area appalti, acquisti ed edilizia.

Art. 2 - Principi

1. Le procedure di acquisizione disciplinate dal presente regolamento sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice di cui agli artt. 30, 34, 42, e 36 comma 1:
 - a) economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione del contraente e dell'esecuzione del contratto; il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri ispirati a esigenze sociali nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico;
 - b) efficacia, che implica la congruità delle azioni dell'Amministrazione rispetto al perseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) tempestività, che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) correttezza, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) non discriminazione e parità di trattamento, che impongono una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti con pochi operatori economici, come meglio definito nel successivo art. 3;



- j) criteri di sostenibilità energetica e ambientale, che richiedono il rispetto dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - k) prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi sia nella fase di svolgimento della procedura di selezione sia nella fase di esecuzione del contratto;
 - l) garanzia di effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Tutti i termini inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile sono da intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Art. 3 - Principio di rotazione

1. L'Università è tenuta al rispetto del principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Al fine di garantire la libera concorrenza e la parità di trattamento negli affidamenti si applica la suddivisione per fasce di valore economico di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti: comporta il divieto di invito a procedure dirette all'affidamento di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
4. La rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, nel caso in cui siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
 - b) i due affidamenti rientrano nella medesima fascia di importo di cui all'art. 4.
5. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:
 - a) arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - b) ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - c) alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
 - d) affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento.
6. Nel caso in cui la procedura di affidamento sia preceduta da avviso di manifestazione di interesse, la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga disposta alcuna limitazione in ordine agli operatori economici coinvolti. Non assume rilevanza ai fini della rotazione nonché della limitazione numerica ai sensi del periodo precedente, la previsione del possesso di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituisce limitazione numerica la richiesta di abilitazione ad una piattaforma telematica.
7. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione in ragione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante a



conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

8. In caso di deroga al principio di rotazione nel rispetto del precedente comma, è necessario che la determina a contrarre contenga una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga e che tenga conto dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
9. Negli affidamenti di importo inferiore ad euro 1.000,00 per qualsiasi settore merceologico, ovvero settore di servizi o di opere, si ammette deroga in via generale al principio di rotazione. In tal caso, la determina a contrarre o atto equivalente, deve contenere una sintetica motivazione in ordine a tale scelta per cui, in ossequio ai principi di proporzionalità ed economicità, l'onere amministrativo dell'acquisizione risulterebbe eccessivo rispetto al valore della stessa e i tempi procedurali risulterebbero irrazionalmente dilatati inficiando la capacità di soddisfare i fabbisogni estemporanei e non pianificabili che motivano le acquisizioni di cui trattasi.

Art. 4 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione si adotta la seguente suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico:
 - a) Forniture e servizi
 - ✓ fino ad € 5.000,00;
 - ✓ da € 5.000,01 a € 20.000,00;
 - ✓ da € 20.000,01 a € 40.000,00;
 - ✓ da € 40.000,01 all'importo massimo previsto per l'affidamento diretto;
 - ✓ dalla fascia dell'affidamento diretto sino alla soglia comunitaria.
 - b) Lavori
 - ✓ fino ad € 5.000,00;
 - ✓ da € 5.000,01 a € 20.000,00;
 - ✓ da € 20.000,01 a € 40.000,00;
 - ✓ da € 40.000,01 all'importo massimo previsto per l'affidamento diretto;
 - ✓ dall'importo massimo previsto per l'affidamento diretto a € 1.000.000,00;
 - ✓ da € 1.000.000,01 sino alla soglia comunitaria.
2. Gli importi si intendono al netto di IVA.

Art. 5 - Programmazione

1. L'Università adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro (secondo le indicazioni di cui all'art. 6) nonché il programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro (secondo le indicazioni di cui all'art. 6) e relativi aggiornamenti annuali secondo quanto previsto nell'art. 21 del Codice e nelle altre disposizioni vigenti.
2. I suddetti programmi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel rispetto degli altri documenti programmatori dell'amministrazione e in coerenza con il Bilancio unico di Ateneo.
3. La predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché del programma triennale dei lavori pubblici è di competenza dell'Area appalti, acquisti ed edilizia.



4. Tali programmi sono redatti sulla base delle esigenze manifestate annualmente dalle strutture competenti, a seguito della raccolta e dell'analisi del fabbisogno nonché dell'eventuale aggregazione omogenea della domanda di beni e servizi e lavori ai fini della predisposizione delle procedure di gara.
5. Gli interventi non previsti negli atti di programmazione possono essere inseriti nei rispettivi atti quando l'inserimento sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero nel caso di sopravvenuta disponibilità di finanziamenti.

Art. 6 - Valore dell'appalto

1. Il valore stimato degli appalti oggetto delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente regolamento è calcolato in base alle indicazioni di cui all'art. 35 del Codice ed include gli importi di eventuali opzioni e rinnovi, comunque definiti. Il valore è sempre da considerarsi al netto dell'IVA di Legge.
2. L'appalto non può essere frazionato né ai sensi dell'art. 35 comma 6 del Codice né al fine di eludere la disciplina del presente Regolamento.

Art. 7 - Modalità di acquisizione di forniture e servizi

1. L'Università, ai fini dell'acquisizione di forniture e servizi, procede secondo le seguenti modalità:
 - a) in via prioritaria procede tramite l'adesione alle convenzioni Consip ai sensi dell'art. 1 comma 510 Legge 208/2015 ove esistenti. Qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, l'Università può procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo (Direttore generale) e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti.
 - b) nel caso in cui non siano attive convenzioni Consip per la categoria merceologica di interesse, alternativamente tramite:
 - I. il portale degli acquisti in rete della PA - MePA;
 - II. la piattaforma regionale SINTEL;
 - c) in via subordinata: attraverso l'utilizzo dell'elenco fornitori (laddove costituito ed aggiornato);
 - d) in via ulteriormente subordinata: libero mercato.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, punti c) e d), è obbligatorio, per acquisizioni di qualsiasi importo, l'utilizzo della piattaforma telematica dell'Ateneo.

Art. 8 - Acquisti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione/SINTEL

1. Nel caso di utilizzo del mercato elettronico MePA, l'acquisto deve essere effettuato utilizzando gli strumenti di seguito indicati:
 - a) per gli affidamenti diretti di importo superiore a 5.000,00 euro e fino all'importo massimo previsto per l'affidamento diretto:
 - I. ODA (ordine diretto di acquisto) per l'acquisto di Prodotti e Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico;
 - II. TD (trattativa diretta): nel caso di richiesta di preventivo rivolta ad un unico operatore economico;



- III. Confronto di preventivi: nel caso di richiesta di preventivo rivolta a più operatori economici.
- b) Per gli affidamenti tramite procedura negoziata di alla Parte III, Titolo VI del presente regolamento:
- I. RDO (richiesta di offerta) semplice o evoluta.
2. Ai sensi della normativa vigente, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro, è possibile non fare ricorso al MePA, ovvero ad altri mercati elettronici per lo svolgimento delle relative procedure, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7 comma 2.
 3. È consentito, inoltre, non fare ricorso al MePA qualora non vi sia presente il bene/servizio necessario e/o la categoria merceologia di riferimento, oppure quando, pur presente, il bene/servizio, per mancanza di qualità essenziali, non risponda alle necessità dell'Ente o per motivi di somma urgenza. La mancanza delle qualità essenziali, così come la somma urgenza, devono essere dichiarate e motivate dal Responsabile del procedimento che autorizza l'approvvigionamento senza l'utilizzo della piattaforma MePA.
 4. E', inoltre, possibile acquistare sul libero mercato in deroga all'obbligo del MePA qualora tale scelta risulti la più conveniente dal punto di vista economico, a condizione che venga resa adeguata motivazione nella determina a contrarre.
 5. E' consentito derogare all'utilizzo del MePA anche nei seguenti casi:
 - a) ai sensi dell'art. 4 D.L. 126/2019 per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione;
 - b) ai sensi dell'art. 236 comma 2 D.L. 77/2020 per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti l'attività didattica.
 6. Qualsiasi contratto stipulato in violazione delle direttive sugli acquisti in merito agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. è nullo.
 7. Le medesime prescrizioni definite nei commi precedenti, in quanto compatibili, si applicano anche alle procedure svolte mediante ricorso alla piattaforma regionale SINTEL secondo le specifiche tecniche operative proprie della stessa.
 8. Tutte le disposizioni contenute nella Parte III del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure svolte sulla piattaforma MePA e SINTEL.

Art. 9 - Garanzia definitiva

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice (affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro) nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.



L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 10 - Sicurezza

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/08, l'Università provvederà a fornire agli affidatari informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività dell'Università, che essi stessi dovranno sottoscrivere per presa visione.
3. Negli appalti di servizi e forniture, qualora nell'appalto sussistano rischi da interferenze, l'Università provvede a redigere, in stretta collaborazione con l'Appaltatore, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), che sarà allegato al contratto o il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per i casi prescritti dalla legge.
4. Per gli appalti di lavori, in sede di progettazione deve essere redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L'affidatario/aggiudicatario, in sede di stipula di contratto, è tenuto altresì a presentare prima dell'avvio delle prestazioni il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 81/08 avente i contenuti di cui all'allegato XV al D. Lgs. citato.

Art. 11 - Norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i..
2. L'Università acquisisce dall'operatore la dichiarazione, in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della L. 136/2010, relativa al conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche e ai soggetti delegati ad operare su detto conto.

Art. 12 - Spese escluse dall'applicabilità del Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) alle spese relative all'iscrizione di un dipendente dell'Università a convegni o seminari, non integrando appalto di servizi;
 - b) agli acquisti effettuati con carta di credito o tramite cassa economale. Per tali tipologie di spese si rinvia rispettivamente al *Regolamento di Ateneo per l'utilizzo di carta di credito* e all'art. 20 del *Regolamento di Ateneo per Amministrazione Finanza e contabilità*.

Art. 13 - Verifiche a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai sensi del DPR 445/2000

1. Ogni unità organizzativa deve condurre verifiche a campione per una quota pari al 5 per cento delle autodichiarazioni prodotte dagli operatori economici ai sensi degli articoli 46 e 46 DPR 445/2000, le cui modalità operative di individuazione della quota a campione nel rispetto della suddetta percentuale, possono essere definite discrezionalmente dalla medesima unità.



TITOLO II – I SOGGETTI

Art. 14 – Responsabile Unico del procedimento

1. Per ogni procedura di affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento, l'Università nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 5 ovvero, per gli acquisti non inclusi nei predetti programmi, nell'atto di avvio della singola procedura, individua un Responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il RUP svolge i compiti e le funzioni stabilite dall'art. 31 del Codice e specificate nelle Linee Guida n. 3 dell'ANAC.
3. Il ruolo di responsabile unico del procedimento può essere ricoperto dal Direttore generale, dai Dirigenti, dai funzionari tecnici-amministrativi e dai Direttori di dipartimento/centro.
4. In assenza del provvedimento di nomina, le funzioni di RUP sono assunte direttamente:
 - a) per l'Amministrazione centrale: dal dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile della procedura o, in mancanza, dal Direttore Generale;
 - b) per le strutture decentrate: dal Direttore del Dipartimento/centro.
5. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio, esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia ed entità dei lavori, servizi e forniture da affidare, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
6. Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, agisce come organo ed è qualificabile come pubblico ufficiale. Il RUP è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti e nel Codice Etico di Ateneo, nonché al rispetto di quanto stabilito all'interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'Ateneo.
7. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che si trovi in posizione di conflitto di interesse, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Resta ferma, inoltre, l'incompatibilità tra il ruolo di RUP e la funzione di Commissario/Presidente della commissione giudicatrice.

Art. 15 – Direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione del contratto

1. In fase di esecuzione del contratto il RUP è coadiuvato per i lavori dal Direttore dei Lavori e per i servizi e le forniture dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che sono i soggetti preposti al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione medesima, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Il Direttore dei Lavori ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando non coincidenti con il Responsabile Unico del Procedimento, sono nominati nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente che da avvio alla procedura di affidamento.
3. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di servizi e forniture è, di norma, il Responsabile Unico del Procedimento, ad eccezione dei seguenti casi, nel rispetto della normativa vigente:
 - a) prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro;
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);



- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

PARTE II – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

TITOLO I - AVVIO DELLA PROCEDURA

Art. 16 - Determina a contrarre

1. La procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture prende avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente che deve avere il seguente contenuto minimo:
 - a) l'oggetto dell'affidamento (le caratteristiche delle opere, delle forniture e dei servizi che si intendono acquisire);
 - b) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d) la procedura di selezione del contraente (solo in caso di procedura negoziata ai sensi della Parte III);
 - e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte (solo in caso di procedura negoziata ai sensi della Parte III);
 - f) il numero degli operatori economici da invitare (solo in caso di procedura negoziata ai sensi della Parte III);
 - g) la verifica del rispetto del principio di rotazione o le eventuali motivazioni di deroga;
 - h) la verifica di congruità dell'offerta effettuata dal RUP;
 - i) il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;
 - j) le principali condizioni contrattuali;
 - k) l'operatore economico affidatario e le ragioni della scelta dello stesso sulla base della comparazione dei listini di mercato ovvero di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe ovvero dell'analisi dei prezzi praticati da altre pubbliche amministrazioni ovvero del confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici (solo in caso di affidamento diretto);
 - l) l'indicazione del codice identificativo gara (CIG) e del CUP laddove previsto;
 - m) la nomina del RUP e del DL/DEC laddove previsto o l'indicazione del RUP laddove già nominato negli atti programmatori;
 - n) l'imputazione del costo al relativo conto.

Art. 17 - Pubblicità della determina a contrarre

1. La Determina a contrarre o l'atto ad essa equivalente, dopo la repertorizzazione, deve essere pubblicata:
 - a) nella sezione "amministrazione trasparente - provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 33/2013;
 - b) nella sezione "amministrazione trasparente - Determine a contrarre" ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 33/2013.



2. L'Università, inoltre, pubblica i dati richiesti ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Università.

TITOLO II - SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 18 - Requisiti e criteri di selezione

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché dei seguenti requisiti speciali minimi, eventualmente stabiliti nella determina a contrarre o atto ad essa equivalente, di cui all'art. 83 del Codice:
 - a) idoneità professionale;
 - b) capacità economica e finanziaria;
 - c) capacità tecniche e professionali.
2. Tali requisiti devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'affidamento.

Art. 19 - Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice

1. Ai fini della stipula del contratto l'Università deve procedere con i controlli di cui alla Parte III del presente regolamento sulla base del valore dell'appalto.

Art. 20 - Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 per affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro

1. Per importi superiori a 40.000,00 euro le verifiche previste dalla Parte III Titolo IV del presente regolamento sono svolte dalla stazione appaltante attraverso il sistema del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.
2. In caso di procedure di acquisizione di importo superiore a 150.000,00 euro l'Università deve acquisire la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 D. Lgs. 159/2011, mediante consultazione della banca dati nazionale unica.

Art. 21 - Verifica dei requisiti previsti come criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice

1. La verifica dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83 comma 1 si effettua nei confronti dell'operatore cui la stazione appaltante ha deciso di affidare/aggiudicare l'appalto, attraverso l'acquisizione di documenti complementari aggiornati conformemente agli articoli 86 e 87 del Codice.
2. Come mezzi di prova la stazione appaltante può richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all'art. 86 del Codice e di cui all'allegato XVII al codice dei contratti pubblici.
3. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiori a 150.000,00 euro, gli operatori provano il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale di cui alle lettere b) e c) dell'art. 83 D. Lgs. 50/2016 mediante attestazione di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento.

TITOLO III - AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE

Art. 22 - Criteri di scelta del miglior preventivo o della migliore offerta

1. Nel caso di affidamento diretto, l'Università affida l'appalto all'operatore economico che presenta il preventivo che maggiormente soddisfa le esigenze dell'amministrazione.



2. Le procedure negoziate di cui alla Parte VII sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione previsti dall'art. 95 D. Lgs. 50/2016.

Art. 23 - Atto di affidamento e aggiudicazione

1. Nel caso di affidamento diretto, la determina a contrarre di cui all'art. 16 costituisce atto unico di avvio e di conclusione della procedura di affidamento.
2. Le procedure negoziate di cui alla Parte III – Titolo V si concludono con il provvedimento di aggiudicazione adottato da parte del Dirigente preposto e nei casi di incompatibilità dal Direttore Generale.

TITOLO IV - STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE

Art. 24 - Stipula del contratto

1. Concluse le verifiche di cui ai precedenti articoli 19 e 21 l'Università procede alla stipula del contratto con le modalità e nelle forme indicate nella Parte III.
2. Il soggetto sottoscrittore, per parte Università, deve essere abilitato dall'ordinamento giuridico ad impegnare l'Amministrazione nei confronti di terzi.

Art. 25 - Esecuzione in via d'urgenza

1. In vigore delle disposizioni di cui all'art. 8 D.L. 76/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale. In tal caso è necessario adottare un provvedimento di autorizzazione all'esecuzione in via d'urgenza e comunicarlo all'affidatario con l'indicazione delle condizioni contrattuali.

Art. 26 - Collaudo e verifica di conformità

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e verifica conformità per forniture e servizi per certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità, per le procedure oggetto del presente Regolamento, si intendono sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori o dal RUP per forniture e servizi.

PARTE III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER FASCE DI IMPORTO

TITOLO I - AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 5.000,00

Art. 27 - Richiesta di preventivo

1. L'Università può procedere con la richiesta di un preventivo ad un solo operatore economico, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 3.
2. E' fatta salva la possibilità per il RUP di chiedere il preventivo a due o più operatori economici. La richiesta di preventivo a due o più operatori rappresenta in ogni caso una *best practice* ai fini della motivazione sulla scelta dell'affidatario.
3. La richiesta di preventivo contiene:



- a) l'individuazione delle caratteristiche dell'opera, del servizio o della fornitura;
 - b) i tempi di esecuzione;
 - c) i requisiti generali e speciali necessari ai fini della partecipazione;
 - d) l'indicazione del RUP e del responsabile anticorruzione;
 - e) la clausola relativa al trattamento dei dati personali;
 - f) le modalità e le tempistiche di presentazione del preventivo.
4. Alla richiesta di preventivo devono essere allegati il modello trattamento dati personali, il patto di integrità che deve essere firmato digitalmente dall'operatore per accettazione, il modello di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dal quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, ove previsti.
5. La richiesta di preventivo deve essere inviata all'operatore tramite la piattaforma telematica dell'Ateneo, fermo restando la facoltà di ricorrere alla piattaforma MePA/SINTEL.

Art. 28 - Avvio dei controlli

1. Acquisito il preventivo di cui al precedente art. 27, l'Università procede ad effettuare i seguenti controlli:
 - a) consultazione del casellario ANAC;
 - b) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - c) visura CCIAA o albo professionale;
 - d) verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
2. La verifica della sussistenza dei requisiti speciali avviene secondo le modalità di cui al precedente art. 21.

Art. 29 - Determina a contrarre

1. L'Università procede all'affidamento tramite determina a contrarre o atto equivalente che abbia i contenuti di cui all'art. 16.

Art. 30 - Stipula del contratto

1. Acquisiti gli esiti dei controlli di cui agli articoli 19 e 21, l'Università procede alla stipula del contratto.
2. La stipula del contratto per gli affidamenti di cui al presente Titolo può avvenire alternativamente tramite:
 - a) scambio di corrispondenza, inviando all'operatore economico affidatario la comunicazione di affidamento/ordine U-GOV e acquisendo da parte dell'operatore l'accettazione unitamente alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii;
 - b) scrittura privata firmata digitalmente dalle parti.
Il documento contrattuale verrà trasmesso tramite piattaforma in uso all'Ateneo nel caso di utilizzo della stessa ovvero secondo le specifiche tecniche proprie della piattaforma nel caso di utilizzo di MePA/SINTEL.
3. Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
4. Nella comunicazione di affidamento deve essere previsto che, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti successivamente alla stipula del contratto:



- a) si applica la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) si applica una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
5. Nella comunicazione di affidamento deve essere indicata la richiesta all'operatore economico dell'imposta di bollo sul preventivo pari ad euro 16,00 ogni 4 pagine.

TITOLO II - AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 5.000,00 ED INFERIORE AD EURO 20.000,00

Art. 31 - Richiesta di preventivo

1. L'Università procede con la richiesta di un preventivo a due operatori economici, se esistenti, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 3.
2. E' fatta salva la possibilità per il RUP di valutare la necessità di chiedere il preventivo a più operatori economici.
3. La richiesta di preventivo contiene:
 - a) l'individuazione delle caratteristiche dell'opera, del servizio o della fornitura;
 - b) i tempi di esecuzione;
 - c) i requisiti generali e speciali necessari ai fini della partecipazione;
 - d) l'indicazione del RUP e del responsabile anticorruzione;
 - e) la clausola relativa al trattamento dei dati personali;
 - f) le modalità e le tempistiche di presentazione del preventivo.
4. Alla richiesta di preventivo devono essere allegati:
 - a) l'informativa trattamento dei dati personali;
 - b) il patto di integrità, che deve essere firmato digitalmente dall'operatore per accettazione;
 - c) il modello di dichiarazioni integrative al DGUE contenente le seguenti dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000:
 - I. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
 - II. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione del preventivo;
 - III. remunerativo il preventivo presentato giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione del proprio preventivo;
 - IV. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura;
 - V. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera del CDA del 05/02/2014 reperibile al seguente indirizzo https://www.unibg.it/sites/default/files/doc_trasparenza/19-06-2015/67173.pdf e si impegna, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - VI. di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
 - VII. di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento Europeo n. 2016/679 GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati



secondo quanto previsto al punto 5 della presente richiesta di preventivo, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del regolamento europeo n. 2016/679 GDPR.

- VIII. *Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:*
- *si impegna ad uniformarsi, in caso di affidamento, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;*
- IX. *Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:*
- a) *indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.*

5. Nella richiesta di preventivo deve essere indicato che l'operatore deve provvedere alla trasmissione del DGUE compilato sulla base del modello presente al link <http://www.mit.gov.it/co-municazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>
6. La richiesta di preventivo deve essere inviata all'operatore tramite la piattaforma telematica dell'Ateneo o sul portale MePA/Sintel nei casi previsti all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 32 - Avvio dei controlli

1. Acquisito il preventivo di cui all'art. 31, l'Università procede ad effettuare i seguenti controlli:
 - a) consultazione del casellario ANAC;
 - b) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - c) visura CCIAA o albo professionale;
 - d) verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
 - e) verifica del casellario giudiziale dei soggetti ex art. 80 comma 3 del Codice;
 - f) la verifica del pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali tramite invio di richiesta a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate competente in base alla sede legale dell'operatore economico.
2. La verifica della sussistenza dei requisiti speciali avviene secondo le modalità di cui all'art. 21.

Art. 33 - Determina a contrarre

1. L'Università procede all'affidamento tramite determina a contrarre o atto equivalente che abbia i contenuti di cui all'art. 16.

Art. 34 - Stipula del contratto

1. Acquisiti gli esiti dei controlli di cui all'art. 32, l'Università procede alla stipula del contratto.
2. La stipula del contratto per gli affidamenti di cui al presente Titolo può avvenire alternativamente tramite:
 - a) scambio di corrispondenza secondo la seguente modalità: l'Università invia, tramite la piattaforma telematica in uso all'Ateneo, all'operatore economico affidatario la comunicazione di affidamento/ordine U-GOV e acquisisce da parte



- dell'operatore l'accettazione unitamente alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii;
- b) scrittura privata firmata digitalmente dalle parti.
Il documento contrattuale verrà trasmesso tramite piattaforma in uso all'Ateneo nel caso di utilizzo della stessa ovvero secondo le specifiche tecniche proprie della piattaforma nel caso di utilizzo di MePA/SINTEL.
3. Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
4. Nella comunicazione di affidamento deve essere previsto che, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti successivamente alla stipula del contratto:
- a) si applica la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- b) si applica una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
5. Nella comunicazione di affidamento deve essere indicata la richiesta all'operatore economico dell'imposta di bollo sul preventivo pari ad euro 16,00 ogni 4 pagine.

TITOLO III - AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 20.000,00 ED INFERIORE AD EURO 40.000,00

Art. 35 - Richiesta di preventivo

1. L'Università procede con la richiesta di un preventivo a due o più operatori economici, se esistenti, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 3.
2. È fatta salva la possibilità per il RUP di valutare la necessità di chiedere il preventivo a più operatori economici.
3. La richiesta di preventivo contiene:
- a) l'individuazione delle caratteristiche dell'opera, del servizio o della fornitura;
- b) i tempi di esecuzione;
- c) i requisiti generali e speciali necessari ai fini della partecipazione;
- d) l'indicazione del RUP e del responsabile anticorruzione;
- e) la clausola relativa al trattamento dei dati personali;
- f) le modalità e le tempistiche di presentazione del preventivo.
4. Alla richiesta di preventivo devono essere allegati:
- a) l'informativa trattamento dei dati personali;
- b) il patto di integrità, che deve essere firmato digitalmente dall'operatore per accettazione;
- c) il modello di dichiarazioni integrative al DGUE contenente le seguenti dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000:
- I. *di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;*
- II. *dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione del preventivo;*
- III. *remunerativo il preventivo presentato giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:*
- a) *delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;*



- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione del proprio preventivo;
- IV. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura;
- V. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera del CDA del 05/02/2014 reperibile al seguente indirizzo https://www.unibg.it/sites/default/files/doc_trasparenza/19-06-2015/67173.pdf e si impegna, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- VI. di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- VII. di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento Europeo n. 2016/679 GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati secondo quanto previsto al punto 5 della presente richiesta di preventivo, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del regolamento europeo n. 2016/679 GDPR.
- VIII. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
- si impegna ad uniformarsi, in caso di affidamento, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- IX. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
5. Nella richiesta di preventivo deve essere indicato che l'operatore deve provvedere alla trasmissione del DGUE compilato sulla base del modello presente al link <http://www.mit.gov.it/co-municazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>
6. La richiesta di preventivo deve essere inviata all'operatore tramite la piattaforma telematica dell'Ateneo o sul portale MePA/SINTEL nei casi previsti all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 36 - Avvio dei controlli

1. Acquisito il preventivo di cui all'art. 35, l'Università procede ad effettuare i seguenti controlli:
- a) consultazione del casellario ANAC;
 - b) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - c) visura CCIAA o albo professionale;
 - d) verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
 - e) verifica del casellario giudiziale dei soggetti ex art. 80 comma 3 del Codice;
 - f) la verifica del pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali tramite invio di richiesta a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate competente in base alla sede legale dell'operatore economico;
 - g) la verifica delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
2. La verifica della sussistenza dei requisiti speciali avviene secondo le modalità di cui all'art. 21.



Art. 37 - Determina a contrarre

1. L'Università procede all'affidamento tramite determina a contrarre o atto equivalente che abbia i contenuti di cui all'art. 16.

Art. 38 - Stipula del contratto

1. Acquisiti gli esiti dei controlli di cui all'art. 36, l'Università procede alla stipula del contratto.
2. La stipula del contratto per gli affidamenti di cui al presente Titolo può avvenire alternativamente tramite:
 - a) scambio di corrispondenza secondo la seguente modalità: l'Università invia, tramite la piattaforma telematica in uso all'Ateneo, all'operatore economico affidatario la comunicazione di affidamento/ordine U-GOV e acquisisce da parte dell'operatore l'accettazione unitamente alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii;
 - b) scrittura privata firmata digitalmente dalle parti.
Il documento contrattuale verrà trasmesso tramite piattaforma in uso all'Ateneo nel caso di utilizzo della stessa ovvero secondo le specifiche tecniche proprie della piattaforma nel caso di utilizzo di MePA/SINTEL.
3. Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
4. Nella comunicazione di affidamento deve essere previsto che, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti successivamente alla stipula del contratto:
 - a) si applica la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) si applica una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
5. Nella comunicazione di affidamento deve essere indicata la richiesta all'operatore economico dell'imposta di bollo sul preventivo pari ad euro 16,00 ogni 4 pagine.

TITOLO IV - AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 E SINO ALL'IMPORTO PREVISTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI E LE FORNITURE E PER LAVORI

Art. 39 - Richiesta di preventivo

1. L'Università procede con la richiesta di un preventivo a tre operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 3.
2. E' fatta salva la possibilità per il RUP di valutare la necessità di chiedere il preventivo a più operatori economici.
3. La richiesta di preventivo contiene:
 - a) l'individuazione delle caratteristiche dell'opera, del servizio o della fornitura;
 - b) i tempi di esecuzione;
 - c) i requisiti generali e speciali necessari ai fini della partecipazione;
 - d) l'indicazione del RUP e del responsabile anticorruzione;
 - e) la clausola relativa al trattamento dei dati personali;
 - f) le modalità e le tempistiche di presentazione del preventivo.
4. Alla richiesta di preventivo devono essere allegati:



- a) l'informativa trattamento dei dati personali;
 - b) il patto di integrità, che deve essere firmato digitalmente dall'operatore per accettazione;
 - c) il modello di dichiarazioni integrative al DGUE contenente le seguenti dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000:
 - I. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
 - II. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione del preventivo;
 - III. remunerativo il preventivo presentato giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione del proprio preventivo;
 - IV. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura;
 - V. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera del CDA del 05/02/2014 reperibile al seguente indirizzo https://www.unibg.it/sites/default/files/doc_trasparenza/19-06-2015/67173.pdf e si impegna, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - VI. di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
 - VII. di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento Europeo n. 2016/679 GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati secondo quanto previsto al punto 5 della presente richiesta di preventivo, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del regolamento europeo n. 2016/679 GDPR.
 - VIII. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
 - si impegna ad uniformarsi, in caso di affidamento, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - IX. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
 - c) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
 - d) la documentazione inerente all'attivazione del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico.
5. Nella richiesta di preventivo deve essere indicato che l'operatore deve provvedere alla trasmissione del DGUE compilato sulla base del modello presente al link <http://www.mit.gov.it/co-municazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.
6. La richiesta di preventivo deve essere inviata all'operatore tramite la piattaforma telematica dell'Ateneo o sul portale MePA/SINTEL nei casi previsti all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 40 - Avvio dei controlli

1. Acquisito il preventivo di cui all'art. 39, l'Università procede ad effettuare i seguenti controlli, secondo le modalità previste dal precedente art. 20:



- a) consultazione del casellario ANAC;
- b) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- c) visura CCIAA o albo professionale;
- d) verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
- e) verifica del casellario giudiziale dei soggetti ex art. 80 comma 3 del Codice;
- f) la verifica del pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali tramite invio di richiesta a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate competente in base alla sede legale dell'operatore economico;
- g) la verifica delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Art. 41 - Determina a contrarre

1. L'Università procede all'affidamento tramite determina a contrarre o atto equivalente che abbia i contenuti di cui all'art. 16.

Art. 42 - Stipula del contratto

1. Acquisiti gli esiti dei controlli di cui all'art. 40, l'Università procede alla stipula del contratto.
2. La stipula del contratto per gli affidamenti di cui al presente Titolo può avvenire alternativamente tramite:
 - a) scambio di corrispondenza secondo la seguente modalità: l'Università invia, tramite la piattaforma telematica in uso all'Ateneo, all'operatore economico affidatario la comunicazione di affidamento/ordine U-GOV e acquisisce da parte dell'operatore l'accettazione unitamente alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii;
 - b) scrittura privata firmata digitalmente dalle parti.
Il documento contrattuale verrà trasmesso tramite piattaforma in uso all'Ateneo nel caso di utilizzo della stessa ovvero secondo le specifiche tecniche proprie della piattaforma nel caso di utilizzo di MePA/SINTEL.
3. Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
4. Nella comunicazione di affidamento deve essere previsto che, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti successivamente alla stipula del contratto:
 - a) si applica la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) si applica una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
5. Nella comunicazione di affidamento deve essere indicata la richiesta all'operatore economico dell'imposta di bollo sul preventivo pari ad euro 16,00 ogni 4 pagine.



TITOLO V – AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALL'IMPORTO PREVISTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO E FINO A EURO 1.000.000,00 E DI SERVIZI / FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALL'IMPORTO PREVISTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 43 - Indagine di mercato

1. L'Università predispone un avviso di indagine di mercato volto all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata avente i seguenti contenuti:
 - a) il valore stimato del contratto, posto a base di gara;
 - b) gli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata, tempistiche di consegna/realizzazione, ecc.);
 - c) i requisiti di partecipazione e gli eventuali criteri di selezione;
 - d) il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o qualità/prezzo);
 - e) le modalità di comunicazione con la stazione appaltante;
 - f) le modalità e tempistiche di presentazione della manifestazione di interesse;
 - g) l'indicazione del RUP e del responsabile anticorruzione.
2. Nell'avviso potrà essere stabilito che saranno invitati alla successiva procedura di negoziazione, alternativamente:
 - a) tutti gli operatori manifestanti interesse;
 - b) un numero determinato di operatori individuati tramite sorteggio, in numero non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione e non ingenera negli stessi alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
4. L'avviso di indagine di mercato deve essere pubblicato sul sito dell'Università nella sezione "Amministrazione trasparente - bandi di gara" e nell'albo di Ateneo.
5. La durata della pubblicazione è di 15 giorni naturali e consecutivi e può essere ridotta in caso di urgenza, adeguatamente motivata, fino a un minimo di 5 giorni.
6. La procedura relativa all'indagine di mercato deve essere svolta tramite la piattaforma telematica in uso presso l'Ateneo.
7. La presente fase di svolgimento di indagine di mercato può essere sostituita dalla consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo.

Art. 44 - Avvio della procedura

1. Conclusa la fase di indagine di mercato di cui al precedente art. 43, la procedura prende avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente che abbia i contenuti di cui all'art. 16.

Art. 45 - Invito degli operatori economici

1. A seguito dell'avvio della procedura, l'Università predispone una lettera di invito a presentare offerta che contenga i seguenti elementi minimi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento e le relative caratteristiche tecniche e prestazionali (allegando ove necessario il capitolato speciale d'appalto);
 - b) la durata e le tempistiche di consegna/esecuzione;
 - c) l'importo complessivo stimato del contratto e l'importo a base di gara;
 - d) i requisiti di partecipazione e gli eventuali criteri di selezione;



- e) il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o qualità/prezzo);
 - f) le penali;
 - g) la garanzia definitiva richiesta;
 - h) le modalità e tempistiche di presentazione dell'offerta;
 - i) le indicazioni sullo svolgimento delle operazioni di gara;
 - j) i termini e le modalità di pagamento;
 - k) l'indicazione del RUP e del responsabile anticorruzione.
2. Gli elementi di cui alle lettere a), b), f), g) possono essere esplicitati nell'ambito nel capitolato speciale d'appalto allegato alla lettera d'invito.
 3. La lettera di invito viene inviata agli operatori economici manifestanti interesse secondo quanto previsto dall'art. 43 comma 2 del presente regolamento.
 4. Per la presentazione dell'offerta deve essere concesso un termine congruo rispetto alla complessità dell'appalto, indicativamente 15 giorni naturali e consecutivi.
 5. L'invio della lettera di invito avviene attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione dall'Ateneo o nel caso di utilizzo di piattaforma MePA/SINTEL, tramite la stessa.

Art. 46 - Nomina del seggio di gara e della commissione giudicatrice

1. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il Dirigente preposto, con propria determina, nomina:
 - a) il seggio di gara che conduce le operazioni di gara provvedendo a:
 - verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito;
 - attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio;
 - redigere apposito verbale relativamente alle attività svolte.
 - b) la Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte.

Art. 47 - Determina di aggiudicazione

1. All'esito della valutazione il seggio di gara/commissione procede alla proposta di aggiudicazione che viene trasmessa all'Università.
2. Il dirigente preposto, e nei casi di incompatibilità il Direttore Generale, procede con l'aggiudicazione con provvedimento la cui efficacia è subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico che saranno verificati secondo le modalità di cui all'art. 20 del presente regolamento.

Art. 48 - Stipula del contratto

1. Acquisiti gli esiti dei controlli di cui all'art. 47, l'Università procede alla stipula del contratto.
2. La stipula del contratto per gli affidamenti di cui al presente Titolo avviene tramite scrittura privata firmata digitalmente dalle parti. Il documento contrattuale verrà trasmesso tramite piattaforma in uso all'Ateneo nel caso di utilizzo della stessa ovvero secondo le specifiche tecniche proprie della piattaforma nel caso di utilizzo di MePA/SINTEL.
3. Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto esclusivamente per i servizi e le forniture.
4. Nella scrittura privata deve essere previsto che, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti successivamente alla stipula del contratto:



- a) si applica la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) si applica una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
5. Il contratto è soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo secondo le regole dello stato.

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 - Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo on line di Ateneo.
2. Tutte le disposizioni contrarie interne all'Ateneo, ed in ogni caso il regolamento acquisti in economia nonché le circolari adottate dalla Direzione Personale, Logistica e approvvigionamenti in materia, si intendono abrogate.